



COMUNE DI NOALE

Provincia di Venezia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 31 Del 04-08-12

Oggetto: LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E ADEGUAMENTI PROCEDURALI - INDIRIZZI DI PRIMA APPLICAZIONE

L'anno duemiladodici il giorno quattro del mese di agosto alle ore 09:15, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Al momento della votazione risultano:

CELEGHIN MICHELE	P	Sorino Stefano	P
Dalla Vecchia Paolo	A	Michielan Riccardo	P
Cervesato Michele	P	Mattiello Giuseppe	P
Muffato Andrea	A	Zalunardo Carlo	A
Gobbato Luciano	P	Andreotti Patrizia	A
Barin Michela	A(G)	Felice Domenico	A
Furlan Fabio	P	Attombri Vittorino	A
Vallotto Sergio	A	Dini Alessandra	A
Damiani Renato	P	Casotto Massimo	A
Scapin Ilaria	A(G)	Tegon Gianni	A
Famengo Renzo	A		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 13.

Presiede l'adunanza il Signor CELEGHIN MICHELE in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Signor ZAMPIERI GIOVANNI.

Sono scrutatori i Signori:

Sorino Stefano
Michielan Riccardo
Mattiello Giuseppe

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CELEGHIN MICHELE

Il Segretario Comunale
F.to ZAMPIERI GIOVANNI

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO**

Noale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Zampieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- che sono state recentemente emanate le normative di seguito elencate, riportate anche in un'apposita “*scheda normativa*” consegnata ai consiglieri comunali per opportuna informazione e conoscenza quale documentazione preparatoria al fine dell'esame del presente argomento;
 - al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122;
 - al D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella L. 17 luglio 2011, n. 111;
 - al D.L. 18 agosto 2011, n. 138, convertito nella L. 14 settembre 2011, n. 148;
 - al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 23 dicembre 2011, n. 214;
 - al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27;
 - al D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella L. 4 aprile 2012, n.35;
 - al D.L. 22 giugno 2012 n.83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”;
- che tale innovazione normativa è stata condotta nel richiamo della disciplina comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituendo principio generale dell'ordinamento nazionale, nonché per favorire la libertà di apertura di esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;
- con tali nuove normative sono state modificate procedure e disposizioni regolamentari a disciplina di diverse materie economiche, e conseguentemente è necessario adeguare - in prima battuta, con opportuni indirizzi e criteri programmatici - quante tra queste sono interessate dalle riforme di liberalizzazione;

PRESO ATTO che l'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni “*potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*”, e l'articolo 4, comma 4, della L. 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che “*La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione*”;

VERIFICATO che l'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 – così come modificato dall'articolo 1, comma 4-ter della L. 24 marzo 2012, n. 27 – espressamente prevede che “*Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012*”;

ATTESO che per definire il concetto di “*adeguamento*” è opportuno richiamare la sentenza n. 1322/2007 del TAR Piemonte, Sez. I[^], ai sensi della quale “*l’obbligo di adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari posto a carico di regioni ed enti locali (in applicazione del D.L. 223/2006, in attuazione del criterio di adeguamento alla normativa nazionale sulla “concorrenza”) non può significare il permanere fino a tale data (data di adeguamento: 1° gennaio 2007) dei limiti e prescrizioni (previsti dalle normative regionali o locali da adeguare), trattandosi di norme direttamente confliggenti con disposizioni dell’ordinamento comunitario di immediata applicazione e, come tali, prevalenti su ordinamenti di rango inferiore nella gerarchia delle fonti, eventualmente difformi*”; con la conseguenza che tali norme, anche di rango legislativo “*collocate nella gerarchia delle fonti nazionali e comunitarie e alla luce dei principi costituzionali, si rivelino non applicabili, perseguendo un fine opposto a quello tutelato dall’ordinamento comunitario e costituzionale*”. Analogamente si è espresso anche il T.A.R. Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 145 dell’11 marzo 2011 prevedendo che, per effetto delle disposizioni normative attinenti alla concorrenza e di competenza statale esclusiva, “*ogni disposizione regionale (antecedente o successiva) contrastante con i principi espressi dallo Stato è destinata a recedere rispetto alla norma statale, per il principio di elasticità dei poteri... (omissis) Pertanto, una volta entrata in vigore una norma nazionale in materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato (specie se applicativa di principi e norme comunitarie), essa è destinata a prevalere (immediatamente, ovvero dopo l’infruttuosa scadenza del termine di adeguamento), per così dire per “espansione”, sulle eventuali disposizioni regionali contrastanti*”;

PERTANTO, come formulato anche in dottrina (leggasi Saverio Linguanti nella rivista “*Commercio & Attività Produttive*” n. 12/2011, pag. 14 e ss.) “*in quanto materia di competenza esclusiva dello Stato, le Regioni e gli enti locali dovranno necessariamente adeguare le proprie leggi ed atti alle nuove norme e principi*” (termine ora fissato al 30 settembre 2012 dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27);

PRESO ATTO, inoltre, che per quanto riguarda l’applicazione degli articoli 3 e 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30, sono intervenuti i seguenti dispositivi e pronunce:

- relativamente all’articolo 3 “*Orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio*”: sentenze T.A.R. Veneto di sospensione dell’efficacia di diverse ordinanze sindacali pronunciate nella riunione del 22 febbraio 2012 in conformità al dettato della L.R. 30/2011 fino alla decisione da parte della Corte Costituzionale della questione della costituzionalità dell’articolo 3 della legge della Regione Veneto in relazione agli articoli 41 e 117, comma 2, lett. e) ed m), della Costituzione. Il T.A.R. ha motivato dette ordinanze con la seguente motivazione: “*Considerato che sussiste il requisito del periculum in mora, in quanto il danno emergente e il lucro cessante derivante alla parte ricorrente e il nocimento derivante al pubblico dei consumatori dall’obbligo generalizzato, salve eccezioni, di chiusura dell’attività di vendita al dettaglio nei giorni festivi e di domenica sono comparativamente superiori al danno derivante dalla sospensione di tale obbligo agli esercizi commerciali meno strutturati per fronteggiare la concorrenza nei predetti giorni; mentre il danno ai lavoratori dipendenti è dubbio, tenuto conto del rischio di incidenza negativa della chiusura sui livelli occupazionali; né risultano provati ulteriori gravi inconvenienti dovuti al mancato generalizzato obbligo di chiusura*”;

- relativamente all'articolo 4 "*Disposizioni transitorie in materia di procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita e parchi commerciali*": delibera di impugnazione del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 2012, ricorso registrato alla Corte Costituzionale al n. 43/2012, dalla quale si evince che la norma regionale determina una ingiustificata restrizione della concorrenza, posto che la sospensione del rilascio di nuovi provvedimenti autorizzatori ha il chiaro effetto di cristallizzare il mercato nel suo assetto esistente e si traduce nella sospensione per un anno della libertà, costituzionalmente garantita, di accesso al mercato. L'illegittimità della norma discende dal contrasto con gli obiettivi e le previsioni della direttiva 123/2006/CE (c.d. direttiva Servizi), la quale proprio al fine di garantire un mercato interno dei servizi realmente integrato e funzionante ha sottoposto a condizioni assai stringenti la possibilità per i legislatori di subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione. La norma in esame, frapponendo un ostacolo alla libera esplicazione delle forze economiche nel mercato dei servizi, si pone in contrasto con gli obiettivi e le previsioni della direttiva 2006/123/CE, e viola, conseguentemente, l'art. 117, primo comma, della Costituzione che impone anche alle Regioni l'osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, oltre ad interferire con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza riconosciuta dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

RICHIAMATO, l'articolo 34, comma 3, del D.L. 201/2011, con il quale sono state abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti, implicando di conseguenza la tacita abrogazione anche delle disposizioni comunali ad esse riconducibili:

- a) *il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;*
- b) *l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;*
- c) *il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;*
- d) *la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;*
- e) *la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;*
- f) *l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;*
- g) *l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta;*

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.1010 del 5 giugno 2012 – Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, articoli 31, comma 2 e 34; decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, articoli 1, 17 comma 4, lettera a) e 39, comma 1 – Ricognizione delle disposizioni normative regionali in materia di commercio;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, in prima applicazione delle succitate norme e nelle more di approvare specifici indirizzi, riportati in ALLEGATO 1, in ordine alle norme - che devono intendersi disapplicate o abrogate - inserite nel vigente

ordinamento comunale relativamente alla disciplina dei vari settori di attività economica interessati dalle nuove norme di liberalizzazione e semplificazione;

RICORDATO, infine, che l'articolo 1, comma 3, del succitato D.L. 1/ 2012 espressamente prevede che *“Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi”* e che pertanto si rimanda all'avvenuta emanazione di detti provvedimenti nello specifico il conseguente adeguamento e recepimento delle nuove procedure amministrative atte a dar avvio alle attività economiche;

CONDIVISA la bozza di lavoro elaborata in collaborazione con il Centro Studi della marca Trevigiana all'interno del progetto “Unico per l'Impresa”;

SENTITA in merito la Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti e la Prima Commissione che si sono riunite nella seduta congiunta del 24.07.2012.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, e dato atto che non necessita in merito il parere contabile;

UDITI gli interventi in merito all'argomento che si desumono dal verbale n. 27 sulla discussione generale della presente seduta;

CON voti FAVOREVOLI UNANIMI 8 (Celeghin, Furlan, Gobbato, Damiani, Cervesato, Sorino, Michielan, Mattiello), CONTRARI nessuno, ASTENUTI nessuno, espressi nelle forme di legge dagli 8 consiglieri presenti e votanti, esito accertato dai 3 scrutatori e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. di approvare, in prima applicazione delle norme in premessa richiamate, e nelle more di eventuali sopravvenuti adeguamenti normativi da parte della Regione, specifici indirizzi - riportati nell'ALLEGATO 1 della presente deliberazione - in ordine alle norme che devono intendersi disapplicate o abrogate, inserite nel vigente ordinamento comunale relativamente alla disciplina dei vari settori di attività economica interessati dalle nuove norme di liberalizzazione e semplificazione;
2. di disporre la disapplicazione delle norme regolamentari vigenti in contrasto con le intervenute normative in premessa citate, nei termini indicati nel predetto ALLEGATO 1;

3. di demandare al Servizio Segreteria Commercio - in esecuzione della presente - l'adeguamento degli strumenti regolamentari interessati per ciascuna materia, fatta salva la successiva approvazione da parte dello Stato e della Regione delle disposizioni normative di competenza.
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, avendo avuto la successiva e separata votazione il seguente esito: voti FAVOREVOLI UNANIMI 8 (Celeghin, Furlan, Gobbato, Damiani, Cervesato, Sorino, Michielan, Mattiello), CONTRARI nessuno, ASTENUTI nessuno, espressi nelle forme di legge dagli 8 consiglieri presenti e votanti, esito accertato dai 3 scrutatori e proclamato dal Presidente

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

f.to Il Responsabile del servizio interessato
Leandri Chiara

PARERE: Visto PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE

Il Responsabile del servizio interessato
DORI STEFANO

PARERE: Favorevole ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE, ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI

f.to Il Segretario Generale
ZAMPIERI GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 1279

Copia della presente deliberazione di Consiglio viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 nonché art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69).

Noale, li 10-08-12

f.to Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione di Consiglio, pubblicata all'Albo Pretorio Online, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del terzo comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data .

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Giovanni Zampieri